

ESTRATTO del VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA di MODIFICA dello STATUTO SOCIALE della ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI PESSANO CON BORNAGO del Mercoledì 03 Maggio 2023

L'assemblea della Associazione Pensionati di Pessano con Bornago A.P.S. - C.F. 91521590157 con Sede in Pessano con Bornago Piazza della Resistenza n. 6 validamente costituita in seduta straordinaria ai sensi del vigente Dlgs 117/17 – art. 101 c. 2 - chiamata in seconda convocazione - con la presenza di 37 soci con diritto di voto su 32 soci iscritti a Libro Soci - tenutasi in data odierna alle ore 16,30 presso sede sociale, ha deliberato alla unanimità di modificare con decorrenza immediata lo Statuto Sociale dell'Associazione in vigore – già adottato il 19 giugno 2019 – recependo e adeguando le disposizioni tutte del richiamato Dlgs, delegando altresì il Presidente, o suo delegato, alla sua Registrazione e comunicazione al RUNTS, secondo il presente testo definitivo approvato:

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 1

E' costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata **"ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI PESSANO CON BORNAGO A.P.S."**, con sede nel territorio di Pessano con Bornago. Da ora in avanti denominata "associazione" o "associazione pensionati".

La durata della Associazione è a tempo illimitato.

ART. 2

L'Associazione Pensionati persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa è autonoma ed indipendente e non ha - né dovrà mai avere - legami con organizzazioni sindacali, politiche, religiose o sportive. Le attività d'interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Le attività di interesse generale si riconducono a quelle di cui all'art. 5 primo comma del Dlgs 117/17 e successive variazioni ed integrazioni, e precisamente quelle previste:

1. alla sua Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale
2. e alla sua Lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

i cui contenuti sono:

- favorire l'attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico e di educazione alla salute
- promuovere relazioni sociali occasionali e continuate fra le persone, anche connesse alle feste civili e religiose e quelle della tradizione
- promuovere e organizzare la partecipazione degli anziani alle proposte culturali, ricreative e sportive, visite a mostre, luoghi ed eventi, nonché partecipazione ad eventi teatrali concertistici e cinematografici
- stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa



- promuovere attività sociali, sportive e ricreative, (per esempio e non esaustivamente: soggiorni, gite turistiche di interesse sociale, culturale, artistico, religioso, nonché cure termali, giochi e intrattenimenti sociali, laboratori, ballo e divertimenti vari, rapporti con le scuole di ogni ordine e grado, assistenza e aiuto ai bisognosi, momenti formativi dedicati agli anziani, alla famiglia, all'inserimento e integrazione nel sociale e nella Comunità Civile, eccetera)
- stimolare ed organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai cittadini con problemi
- Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, ad Associazioni o Enti di secondo livello, con cui condividere finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione esercita e promuove le seguenti attività diverse purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale:

- tenuta del bar con servizio riservato ai soci e ai propri famigliari e senza fini di lucro; gli eventuali utili vengono reinvestiti esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente correlate
- e quelle successivamente individuate e deliberate dal Comitato di Gestione e portate a conoscenza dei Soci.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Essa si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Il ruolo di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro come previsto dal comma 5 dell'art. 17 del Dlgs 117/17.

Inoltre i volontari, esclusi quelli che coadiuvano occasionalmente gli organi sociali:

- saranno iscritti in un apposito Registro qualora svolgano attività in modo non occasionale
- svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore
- mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Non percepiscono retribuzione, nemmeno dal beneficiario e possono ottenere il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e comunque non in modo forfetario all'interno di apposito Regolamento Interno che rispetti le disposizioni di cui al c. 4 dell'art. 17 del Dlgs 107/17

Nel caso di lavoratori dipendenti della Associazione che prestano la loro opera quale volontario in un Ente del Terzo settore, si applica l'art. 6 bis del Dlgs 107/17

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE



2/10

ART. 3

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Possono aderire all'Associazione tutti i pensionati, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali delle quali condividerne spirito ed ideali.

Il numero dei soci è illimitato e lo status di socio è a carattere permanente e può venire meno nei casi previsti dall'art. 20.

L'aspirante socio, in possesso dei requisiti statutari, compila la domanda di ammissione predisposta dalla Associazione, previa ricezione e visione dello Statuto Sociale; essa sarà inoltrata al Comitato di Gestione, per il tramite del Responsabile del Tesseramento che la esaminerà entro 31 giorni.

Nei successivi 15 giorni sarà comunicato l'esito all'aspirante socio nei modi definiti nella domanda stessa (telefono, e.mail o altro mezzo).

In caso di esito positivo, perfezionato il versamento della quota associativa, il neo Socio verrà iscritto a Libro Soci.

Qualora l'esito fosse negativo il Comitato di Gestione motiverà per iscritto il rigetto della domanda. chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'iscrizione dei nuovi soci può avvenire durante tutto l'anno solare.

Il rinnovo annuale della adesione con il versamento della quota associativa deliberata annualmente dal Comitato di Gestione devono essere fatti tra il primo gennaio e il 31 di marzo. Il Comitato di Gestione disporrà il mantenimento della qualifica di Socio con l'iscrizione a Libro Soci.

L'Associazione rilascia obbligatoriamente agli iscritti apposito tesserino con apposta la vidimazione dell'anno in corso.

Presso l'Associazione è depositato il Libro Soci e il Regolamento Soci adottato.

RISORSE ECONOMICHE

ART. 4

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nelle misure decise dal Comitato di Gestione;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi Internazionali;



- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili e immobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) riserve patrimoniali.

Esso, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità ex art. 2.

Gli utili ed avanzi di gestione e il patrimonio a cui confluiscono, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 c. 2 e 3 del d.lgs. 117/2017.

BILANCIO

ART. 5

Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

ART. 6

Il bilancio consuntivo di cassa comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato alla Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.

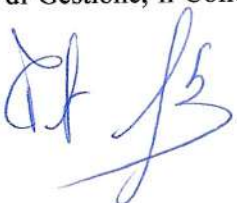
ART. 7

Un'apposita convenzione definisce i rapporti tra l'Associazione e il Comune in merito all'uso dei locali ed ai vari costi delle utenze, nel caso che i locali siano messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

GESTIONE DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 8

La gestione dell'Associazione si esplica attraverso l'Assemblea, il Comitato di Gestione, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci, nonché del Presidente.



4/10

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria (art. 21)

ART. 9

Le votazioni per l'elezione degli organi di gestione in Assemblea Ordinaria, avvengono in forma segreta, mentre l'approvazione degli argomenti, di volta in volta in discussione, è di norma palese.

L'ASSEMBLEA

ART. 10

Dell'Assemblea, nella quale si determina la volontà dell'Associazione, fanno parte tutti i soci.

Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la quota associativa al momento della convocazione dell'Assemblea e comunque iscritti a Libro Soci da almeno tre mesi.

Possono assistere, senza diritto di voto, cittadini o rappresentanti di Enti, invitati dal Comitato di Gestione, in rapporto agli argomenti in discussione.

Nelle assemblee ordinarie di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; in caso di impossibilità alla partecipazione all'assemblea i soci possono farsi rappresentare per iscritto da altro socio, ma ciascun delegato non potrà detenere più di n. 3 deleghe.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria è disposta con almeno 10 giorni di calendario di anticipo dal Presidente che ha avuto preventivo consenso del Comitato di Gestione e si effettua di norma mediante avvisi nella sede sociale, e negli appositi spazi di affissione del Comune.

L'avviso sarà anche inviato personalmente ai soci che avranno comunicato il proprio indirizzo e.mail o altro mezzo di comunicazione informatica.

Dovrà essere indicato il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione. La seconda convocazione può essere definita anche nello stesso giorno con un ritardo non inferiore a un'ora.

Il Presidente propone all'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, la nomina del segretario che redigerà l'apposito verbale con lui controfirmato.

ART. 11

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Comitato di Gestione, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci, sostituendone i membri dimissionari o deceduti,
- approva i bilanci preventivo e consuntivo ed il programma annuale di attività
- approva il regolamento interno proposto dal Comitato di Gestione



- nomina il comitato elettorale - quando è previsto il rinnovo delle cariche - per l'espletamento delle elezioni: n. 3 membri
- delibera sulla responsabilit  dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit  nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea (sia Ordinaria sia Straordinaria) sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria di cui al successivo art. 21,   disposta dal Presidente su sua richiesta o su richiesta del Comitato di Gestione o su richiesta di almeno un decimo dei soci ai sensi del sesto comma del precedente art. 10.

IL COMITATO DI GESTIONE

ART. 12

Il Comitato di Gestione   composto da n. 5 consiglieri eletti tra i soci.

Ai sensi dell'art. 2382 del C.C., non pu  essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi   stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacit  ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori   generale. Le eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

Il Comitato di Gestione   dotato dei pi  ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente nella prima seduta utile dopo la elezione del Comitato di Gestione e quando occorra in caso di loro sostituzione
- nomina il Tesoriere, anche non consigliere, che ha il compito di tener aggiornato il registro delle entrate e delle uscite, tenere i contatti con l'istituto bancario, rimborsa ai soci le spese eventualmente sostenute per l'espletamento di attivit  connesse alla vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8, incassa le quote annuali dei soci qualora non sia stato nominato il Responsabile del Tesseramento, tiene il libro degli inventari, il libro soci, redige il bilancio, formato dallo stato patrimoniale dal rendiconto gestionale, da sottoporre al Comitato di Gestione per la successiva approvazione assembleare corredato dalla relazione di missione e andamentale dell'ente, e dalle modalit  di perseguimento delle finalit  statutarie, previo consenso del Collegio dei Sindaci a cui lo sottoporr  almeno 15 giorni prima della assemblea
- attua i deliberati dell'Assemblea, dandovi fedele esecuzione
-   investito dei pi  ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria che non siano di competenza dell'Assemblea

- convoca l'Assemblea Ordinaria almeno una volta all'anno con delega al Presidente
- insedia e coordina gruppi di lavoro, per una migliore efficienza di gestione
- elabora il piano annuale delle attività e del bilancio finanziario
- delibera sulle quote e contributi associativi, annuali, ordinari e straordinari
- propone al Collegio dei Probiviri la motivata esclusione dei Soci e, ottenuto il parere positivo di questi, ne dispone l'atto di espulsione
- comunica ai soci alla prima assemblea utile i provvedimenti formulati per la esclusione dei soci
- esamina almeno ogni 6 mesi:
 - i conti sociali
 - il libro inventari
- propone all'Assemblea l'approvazione di Regolamenti Interni e porta a conoscenza il carattere e secondario e strumentale della attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs 107/17 da esso individuate ed approvate
- nomina il Responsabile del Tesseramento che ha il compito di incassare le quote annuali dei soci da trasmettere al Tesoriere, tiene il libro dei soci e relaziona il Comitato di Gestione sulla situazione soci (nuovi soci, rinnovi, mancati rinnovi, soci deceduti, eccetera)
- conferisce procure generali e speciali;
- ratifica le deliberazioni del Presidente assunte in caso di urgenza motivata
- delibera il conferimento dei poteri al Presidente di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché al Tesoriere per l'ordinaria amministrazione (anche con firma disgiunta da quella del Presidente) nei rapporti con le Banche e Istituti Finanziari.
- gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017

Le delibere del Comitato di Gestione vengono fatte constare per iscritto sull'apposito Libro Verbali con firma del Presidente e del segretario previamente nominato per la seduta.

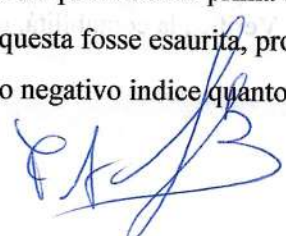
ART. 14

Il Comitato di Gestione, che si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Sindaci, con un preavviso di cinque giorni salvo casi di urgenza, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Comitato di Gestione provvede in prima istanza alla surroga attingendo dall'ultima graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, provvede all'unanimità alla nomina per cooptazione tra i soci e in caso di risultato negativo indice quanto prima



elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi nominati restano in carica per il mandato triennale in corso.

Il Comitato di Gestione propone all'assemblea ai sensi del precedente art. 11 la decadenza del consigliere che non sia intervenuto senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organo stesso.

La cessazione della carica di un membro del Comitato di Gestione può avvenire inoltre per decesso, dimissioni e per la perdita del requisito di socio (articolo 3).

IL PRESIDENTE

ART. 15

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione e ne ha la firma sociale; egli convoca e presiede l'Assemblea
- dura in carica tre anni secondo il mandato triennale del Comitato di Gestione disposto dall'assemblea e può essere rieletto
- assume, in caso di motivata urgenza e necessità, le decisioni di spettanza del Comitato di Gestione, con ratifica da parte di questo non appena possibile
- dirige e coordina, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Comitato di Gestione e dei gruppi di lavoro.

In caso di impedimento o di assenza, le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 16

E' composto da tre membri anche non soci, dura in carica tre anni.

Decide sulle proposte motivate di esclusione dei soci formalizzate dal Comitato di Gestione.

Decide inoltre sulle richieste promosse da coloro che hanno ricevuto comunicazione di rigetto della domanda di ammissione, pervenuta alla Associazione entro 60 giorni da tale dalla comunicazione di rigetto da parte del Comitato di Gestione. In caso di annullamento della istanza di rigetto il neo Socio perfezionerà il versamento della quota sociale e sarà iscritto a Libro Soci.

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 17

E' composto da tre membri anche non soci, dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Sindaci: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita così il controllo su tutti gli atti compiuti dal Comitato di Gestione, esamina, i bilanci prima che siano sottoposti all'Assemblea da parte del Comitato di Gestione e ne dà parere scritto alla Assemblea.

Verifica la contabilità, ogni sei mesi ed in qualunque momento ne ravvisi la necessità

GRUPPI DI LAVORO

 8/10

ART. 18

Per il migliore raggiungimento degli scopi dell'Associazione, tutti i soci sono invitati a partecipare ai gruppi di lavoro.

Questi gruppi hanno ad oggetto della propria attività tutti i settori dell'Associazione (per esempio e non esaustivamente: amministrazione, manutenzione dei locali dell'Associazione, apertura della sede e servizio Bar, tesseramento, acquisti, attività culturali, attività ricreative, iniziative assistenziali, gite, rapporti con le altre componenti cittadine, eccetera). Si costituiscono spontaneamente, sulla base della volontà e delle attitudini personali dei singoli soci, non sono elettivi, si propongono al Comitato di Gestione che li insedia e ne coordina la proposta di svolgimento della loro attività senza particolari formalità.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

ART. 19

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Hanno diritto di partecipazione con voce e voto nelle Assemblee, hanno diritto di candidarsi per la elezione degli Organi Sociali ed in particolare del Comitato di Gestione, di proporre la creazione di gruppi di lavoro e di parteciparvi, svolgendo il lavoro comunemente concordato.

Tutti i soci hanno parità di diritto di voto nelle deliberazioni sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale così rinnovata annualmente ai sensi dell'art. 3 rimane acquisita alla Associazione.

ART. 20

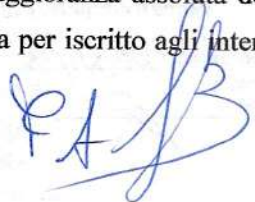
La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per mancato rinnovo della tessera associativa
- c) per accertata decadenza dei requisiti di cui all'art. 3 primo comma
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di reiterata indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme legali, statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità dei soci nei casi c) e d), avviene a seguito di delibera motivata del Comitato di Gestione e deve essere ratificata da parte del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, ricevuta la proposta motivata di esclusione da parte del Comitato di Gestione, la esamina, convoca il Socio presso la sede sociale con preavviso scritto di almeno 7 giorni di calendario, ne espone le ragioni e concede diritto di replica e, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Collegio dei Probiviri assume motivata delibera, notificandola per iscritto agli interessati,



specificando le motivazioni finali del provvedimento. Il Comitato di Gestione, cancella il socio dal Libro Soci e ne dà comunicazione sintetica ai soci alla prima assemblea utile.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO

ART 21

L'Assemblea Straordinaria può eventualmente essere chiamata a deliberare su:

- modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto
- fusione o trasformazione
- scioglimento e devoluzione del patrimonio.

In quest'ultimo caso nomina anche il liquidatore, che può anche non essere un socio.

Per le modifiche allo Statuto l'Assemblea Straordinaria è valida se sono presenti almeno il 50% +1 dei soci iscritti a Libro Soci, anche con delega come indicato nell'art. 11 e delibera con il voto favorevole di almeno il 50% +1 dei Soci iscritti a Libro Soci.

Per la fusione o trasformazione e per lo scioglimento e devoluzione del Patrimonio l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti a Libro Soci, anche con delega come stabilita nell'art. 11.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore definiti dalla Assemblea Straordinaria o a fini di utilità sociale, e, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

DISCIPLINA GIURIDICA

ART 22

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato Enrico Guaragna
Il Presidente dell'Ass. Straordinaria

Firmato Fabio Angelini
Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria

Firmato Enrico Guaragna

Firmato Fabio Angelini

----- Per estratto -----:

Il presente estratto è fedele e reale e le parti omesse non modificano il contenuto del deliberato qui riportato.

PESSANO CON BORNAGO il Mercoledì 03 Maggio 2023

Il Presidente dell'Associazione

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria

Firmato Enrico Guaragna

Firmato Fabio Angelini

ESENTE DA BOLLO E DA IMPOSTA DI REGISTRO

ai sensi art. 82 terzo e quinto comma del Dlgs 117/17

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 05/05/23 al n° 1170 s. 3
con € _____ versati giusta quotazione cumulativa
del _____
Il Fascicolo
Pessano del Po
Firma delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gamba

